

**REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SINGOLI  
VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE  
PROMOSSE DAL COMUNE DI RIO SALICETO**

(Approvato con Del. di Consiglio comunale n. 55/2010  
e modificato con Del. di Consiglio comunale n. 32 del 13/07/2015)

## **Art. 1 (Attività oggetto di volontariato individuale)**

1. Il Comune di Rio Saliceto volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, può attivare forme di collaborazione con volontari singoli, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 21/04/1998.

*In un'ottica di promozione della partecipazione e riconoscimento dell'impegno del cittadino verso la "res publica", si incentiva in particolare l'adesione a progetti di volontariato individuale di cittadini disoccupati, in mobilità o cassa integrazione.*

2. Sono di seguito individuate le attività solidaristiche di cui al comma 1, suddivise in quattro aree:

**1. SETTORE SERVIZI SOCIALI / SCOLASTICI, a titolo esemplificativo:**

- assistenza, supporto, aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e a persone disabili;
- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti e sorveglianza / accompagnamento progetti Pedibus e/o Bicibus;
- assistenza alla persona e/o attività di accompagnamento / sorveglianza in progetti a valenza socio/educativa.

**2. SETTORE TECNICO/AMBIENTALE, a titolo esemplificativo:**

- attività di piccola manutenzione di aree, attrezzature e arredi comunali, anche in occasione di calamità naturali e come supporto ad altri operatori comunali;
- attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali.

**3. SETTORE CULTURA / EVENTI / SPORT, a titolo esemplificativo:**

- sorveglianza ed attività di supporto presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale, anche per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento delle iniziative di promozione turistica, culturale, ricreativa, sportiva, ecc., compreso il transennamento e/o delimitazione di aree da adibire agli eventi;
- attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative promosse dall'assessorato alla cultura;
- attività di ricerca presso la biblioteca e gli archivi del Comune, che costituisca supporto alle attività di archiviazione e catalogazione.

**4. SETTORE AMMINISTRATIVO, a titolo esemplificativo:**

- attività di supporto per semplici attività amministrative / logistiche degli uffici nei diversi settori del Comune.

3. Le singole attività vengono definite in appositi progetti approvati dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei documenti annuali di programmazione ed indirizzo.

## **Art. 2 (Limiti alla possibilità di avvalersi del volontariato individuale)**

1. Il Comune può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali, provinciale, ovvero nel registro comunale delle forme associative o per loro accertata indisponibilità, o infine per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

## **Art. 3 (Elenco dei cittadini che intendono prestare attività di volontariato individuale)**

1. I cittadini che intendano prestare attività di volontariato individuale presso il Comune di Rio Saliceto devono essere iscritti in apposito elenco che sarà istituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nell'elenco possono essere iscritti cittadini che abbiano compiuto la maggiore età. Il limite di età può essere abbassato a 15 anni in caso di attivazione di progetti di volontariato adottati ai sensi delle vigenti normative sulle politiche giovanili.

3. I singoli progetti possono inoltre prevedere, per i volontari ammessi, un limite massimo di età, il possesso della patente di guida e/o altri minimi requisiti fisici ed attitudinali indispensabili per l'attività da svolgere.

4. Nell'elenco debbono essere indicate in via minimale:

a) le generalità complete del volontario;

b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare e la sua disponibilità in termini di tempo;

c) le eventuali cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso;

d) la sua iscrizione o appartenenza ad associazioni di volontariato o promozione sociale, iscritte nei registri regionale o provinciali previsti dalle vigenti normative, ovvero nel registro comunale delle forme associative.

5. I volontari sono cancellati dagli elenchi:

a) per loro espressa rinuncia;

b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;

c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da verifiche del referente comunale dell'attività o da comunicazione scritta da parte degli utenti delle prestazioni;

d) per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali avevano dichiarato disponibilità.

#### **Art. 4 (Rapporti tra il Comune ed i volontari)**

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con il Comune per una o più delle attività di cui all'art. 1 si coordinano con un operatore pubblico individuato dal Comune stesso come responsabile, al quale compete:

a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e/o visite sul posto e/o colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

2. All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse e provvede a sottoscrivere con gli stessi apposita convenzione sulla base di quanto previsto dall'articolo successivo.

3. Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

#### **Art. 5 (Convenzione per attività di volontariato individuale)**

1. All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione, fra il Comune ed i singoli volontari viene sottoscritta apposita convenzione riguardante:

a. per il Comune

a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connesso al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;

a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ad essa direttamente connesse ed oggettivamente necessarie, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b. per i volontari

b.1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b.2. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

**Art. 6 (Obblighi dei volontari)**

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

**Art. 7 (Obblighi del Comune)**

1. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

2. Il Comune è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

3. Il Comune si impegna a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

4. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.